

# **Convenzione Onu: l'accessibilità quale cambio di paradigma nel diritto internazionale**

**Pietro Vittorio Barbieri**

presidente nazionale della Fish – Federazione  
italiana per il Superamento dell'Handicap

**Web senza barriere. Il passato, il presente e il futuro  
dell'accessibilità**

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  
Aula Magna della Facoltà di Economia  
Giovedì 31 maggio 2007

# La Fish

- Per diritto, non per favore
- Inclusività, non enclave
- Manifesto, partecipazione
- Agire politico della società civile
- Nazioni unite
- Unione europea
- Costituzione, Art 118 ultimo comma

# La strategia dei diritti umani

- Autodeterminazione, libertà e pari opportunità
- Dignità di ogni vita, pienezza e inclusione sociale
- Diritti di tutti, altrimenti privilegi
- Partecipazione
- *A che punto siamo?*

# ***Articolo 2 - Definizioni***

- “Comunicazione”

comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, **le fonti multimediali accessibili** così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, **i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione.**

# ***Articolo 2 - Definizioni***

- “Lingua”

“...parlate e dei segni...”

- “Discriminazione sulla base della disabilità”

“indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità...”

- “Accomodamento ragionevole”

“indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati...”

# ***Articolo 2 - Definizioni***

- “Progettazione universale”
- indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

# Articolo 3 – Principi generali

- Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la **libertà** di compiere le proprie scelte – e l'**indipendenza delle persone**.
- La **non-discriminazione**.
- La **piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società**.
- Il **rispetto per la differenza** e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa.

# Articolo 3 – Principi generali

- **L'eguaglianza di opportunità.**
- **L'accessibilità.**
- La parità tra uomini e donne.
- Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare le loro identità.

# Articolo 4 – Obblighi generali

- Gli Stati Parte si **impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali** per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate della disabilità. A questo scopo, gli Stati Parte si impegnano:
- ad **adottare tutte le appropriate misure legislative, amministrative e altre** misure per implementare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
- a **prendere ogni misura appropriata, compresa la legislazione, per emendare o abrogare qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica** che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità **in tutte le politiche e in tutti i programmi**;
- ad **astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia contrastante** con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e **le istituzioni agiscano in conformità** con la presente Convenzione;
- A prendere **tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata**;

# Articolo 4 – Obblighi generali

- **ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente**, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e **promuovere la loro disponibilità ed uso, e promuovere la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;**
- **ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo di, e promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;**
- **a fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità** in merito a ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
- a promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

# Articolo 4 – Obblighi generali

- In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure per il **massimo delle proprie risorse disponibili** e, ove necessario, nel quadro della **cooperazione internazionale**, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio nei confronti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione che sia immediatamente applicabili in accordo con la legislazione internazionale.
- Nello sviluppo e l'implementazione della legislazione e delle politiche atte a recepire la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, **gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità**, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
- Nulla nella presente Convenzione dovrà intaccare qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o usi, sulla base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.
- Le disposizioni della presente Convenzione **si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.**

# Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza

- Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
- **accrescere la consapevolezza nella società**, anche a livello familiare, riguardo alle persone con disabilità e aumentare il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità.
- **combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti della vita.**
- Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
- Le misure a questo scopo comprendono:  
Avviare e dare continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione disegnate per:  
educare alla sensibilità verso i diritti delle persone con disabilità;

# Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza

- promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
- **promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle abilità delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;**
- favorire a tutti i livelli del sistema educativo, includendo tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
- incoraggiare tutti gli organi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
- **promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.**

# Articolo 9 - Accessibilità

- Per mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, **gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazioni, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico**, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e la **rimozione di ostacoli e barriere all'accessibilità**, si applicheranno, tra l'altro a:
  - edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
  - **Informazione, comunicazioni e altri servizi, compresi servizi elettronici e servizi di emergenza.**
- Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
  - sviluppare, promulgare e monitorare l'incremento degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

# Articolo 9 - Accessibilità

- fornire una **formazione** a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità che riguardano le persone con disabilità;
- dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- fornire forme di assistenza alla vita e di intermediari, comprese guide, lettori e interpreti professionali del linguaggio dei segni per agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- **promuovere altre appropriate forme di assistenza e sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;**
- **promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie e sistemi di informazione e comunicazioni, compreso Internet;**
- **promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.**

# Articolo 12 – Eguale riconoscimento di fronte alla legge

- Gli Stati Parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.
- Gli Stati Parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.
- Gli Stati Parte prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che essi dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità legale.
- Gli Stati Parte assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani. Tali salvaguardie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino **i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da conflitto di interesse e influenza indebita**, che siano proporzionate e disegnate sulle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da una autorità competente, indipendente ed imparziale o da un organo giudiziale. Le salvaguardie dovranno essere proporzionate al grado in cui esse colpiscano i diritti e gli interessi delle persone.
- Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità sulla propria o ereditata proprietà, sul controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che persone con disabilità non **vengano arbitrariamente private della loro proprietà**.

# Articolo 13 – Accesso alla giustizia

- Gli Stati Parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, **anche attraverso la messa a disposizione di appropriati adattamenti legati al procedimento e all'età, allo scopo di facilitare il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti**, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase inquisitoria e le altre fasi preliminari.
- Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parte promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

# Articolo 19 – Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità

- Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a **vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità**, anche assicurando che:
  - le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
  - le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;
  - **i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze.**

# Articolo 21 – libertà di espressione e opinione, e accesso alle informazioni

- Gli Stati Parte dovranno prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il proprio **diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri** e attraverso ogni forma di comunicazione a loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, incluso
- **Mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico in generale, in formati accessibili e tecnologie, appropriate ai differenti tipi di disabilità tempestivamente e senza costi aggiuntivi;**
- **Accettare e agevolare l'uso dei linguaggi dei segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione di loro scelta in interazioni ufficiali;**
- **Incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico in generale, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;**
- **Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;**
- Riconoscere e promuovere l'uso dei linguaggi dei segni.

# Articolo 24 - istruzione

- 1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parte assicureranno **un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli ed una formazione lungo tutto l'arco della vita**, indirizzata a:
  - il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
  - lo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
  - mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.
  - ...
- 5. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità siano in grado di accedere all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, **all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di eguaglianza con gli altri**. A questo scopo, gli Stati Parte assicureranno che sia fornito un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità.

# Articolo 29 – partecipazione alla vita politica e pubblica

- Gli Stati Parte dovranno garantire alle persone con disabilità diritti politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con altri, e si impegneranno a:
- Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro :
- **Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;**
- Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi in elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, **agevolando l'uso di nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;**

...

# Articolo 30 – partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero ed allo sport

- Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla **vita culturale** e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
- **Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;**
- **Godano dell'accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in formati accessibili;**
- Godano dell'accesso a luoghi di eventi o servizi culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, godano dell'accesso a monumenti e siti di importanza culturale nazionale.
- ....
- **Gli Stati Parte devono prendere tutte le misure appropriate, in conformità alla legislazione internazionale, per assicurare che le leggi che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.**
-

# Articolo 32 – cooperazione internazionale

- Gli Stati Parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra e all'interno degli Stati e, quando appropriato, in partnership con rilevanti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:
  - 
  - **Assicurare che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle e accessibili alle persone con disabilità;**
  - Agevolare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche;
  - **Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;**
  - **Fornire, quando appropriata, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazione all'accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e di assistenza, e tramite il trasferimento di tecnologie;**
- Quanto previsto da questo articolo non è di pregiudizio agli obblighi di ogni Stato Parte ad adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla presente Convenzione.

# Impegno Onu

## **Articolo 49**

### **Formato accessibile**

- Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

## **Articolo 50**

### **Testi Autentici**

- I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.
- Testimoni di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, essendo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.